

N. 00918/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00730/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 730 del 2014, proposto da:

Aldo Tiozzo Fasiolo, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Chioggia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Carmelo Papa, Debora Perini, domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;

per l'annullamento,

del provvedimento prot. 10955 del 6.3.2014 con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica Servizio Edilizia Privata del Comune di Chioggia ha respinto la domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente per la ristrutturazione e ampliamento di un immobile in Chioggia Viale Marco Polo 37, nonché di ogni altro atto annesso, connesso e supposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Parte ricorrente impugna il diniego di permesso di costruire del 06/03/2014 che ha rigettato una precedente istanza finalizzata ad operare una ristrutturazione ed un ampliamento dell'immobile in proprietà dei ricorrenti e, ciò, in applicazione della c.d. legge piano casa.

Il provvedimento di rigetto, parte dal presupposto dell'applicabilità anche nelle "Zone B" dell'art. 9 ultimo comma del DM 1444/1968, circostanza che comporterebbe il contrasto dell'istanza di permesso con il disposto sopra citato *"in quanto la sopraelevazione determina l'incremento dell'altezza del fabbricato, di conseguenza la distanza tra le pareti dell'edificio e quelli circostanti deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto come recita il succitato comma ossia: Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere in misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche"*.

Lo stesso provvedimento fonda il diniego su un ulteriore presupposto, in quanto riferito all'inidoneità dello standard di parcheggio oggetto di una successiva integrazione di parte ricorrente, in quanto lo stesso parcheggio risulta in proprietà di un terzo soggetto estraneo al procedimento di cui si tratta.

Avverso l'impugnativa così proposta si costituiva il Comune di Chioggia che eccepiva la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e concludeva sostenendo l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 18 Giugno 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è necessario rilevare l'infondatezza dell'eccezione preliminare proposta dal Comune di Chioggia nella parte in cui rileva l'inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad almeno un controinteressato.

1.1 Sul punto va considerato come costituisca orientamento consolidato (per tutti Cons. Stato Sez. V, 27-03-2013, n. 1755) che ai fini di individuare l'esistenza di un onere di notifica, previsto dall'art. 41, co. 2 del Codice del processo Amministrativo, è necessaria la sussistenza di un profilo sostanziale costituito dall'essere il terzo portatore di un interesse qualificato analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente.

In altri termini, la posizione di controinteressato spetta a coloro che abbiano un interesse qualificato alla conservazione dell'assetto giuridico recato dall'atto impugnato o dalla vicenda controversa, e non già a chi è portatore di un interesse comune alla rimozione dell'atto ovvero all'ottenimento di una pronuncia giurisdizionale che possa giovare anche alla propria posizione (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. I, n. 919/2011).

1.2 Applicando detti principi al caso di specie non si vede come possa sussistere un interesse qualificato dei proprietari del condominio del palazzo da innalzare e, ciò, considerando come con il presente ricorso si è impugnato un provvedimento di diniego di permesso di costruire e non certo un provvedimento edilizio abilitativo, diretto ad autorizzare le opere pur richieste nell'originaria istanza.

1.3 L'eventuale annullamento dell'atto impugnato ha l'effetto di determinare l'espunzione di quest'ultimo dall'ordinamento giuridico, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di ripronunciarsi, senza determinare l'automatica emanazione di un provvedimento autorizzatorio, quest'ultimo suscettibile di ledere, quanto meno in astratto, la posizione giuridica dei proprietari limitrofi e confinanti.

2. Ciò premesso è possibile esaminare il merito del ricorso, rilevandone la sua infondatezza e, ciò, malgrado, nel provvedimento impugnato sia contenuta un'interpretazione erronea dell'art. 9 del DM 1444/68.

Sul punto va rilevato come il provvedimento di diniego è da ritenersi legittimo in considerazione di quanto argomentato dall'Amministrazione comunale con riferimento all'asserita mancanza dell'indicazione di un parcheggio nell'istanza di permesso in precedenza presentata.

L'esame di quest'ultimo ha permesso di evincere come effettivamente il progetto presentato al Comune risultava privo dell'indicazione sopra citata e, quindi, di uno standard essenziale e presupposto per l'accoglimento della relativa domanda.

Soltanto a seguito di un'integrazione la parte ricorrente aveva rilevato l'intenzione di cambiare l'uso di un magazzino, manufatto che l'Amministrazione comunale ha verificato essere in proprietà di soggetti terzi e posto al piano terra di un edificio differente rispetto a quello da sopraelevare.

Nemmeno è stato esibito l'impegno del proprietario di detto manufatto di destinare il suo immobile a servizio del nuovo alloggio del ricorrente, circostanza che fa ritenere come da parte ricorrente non sia stato superato l'obiezione diretta a rilevare l'assenza dello standard di parcheggio già palesato in sede di trasmissione dei motivi ostanti all'accoglimento dell'istanza.

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto, preliminarmente, acquistare il posto auto e, solo successivamente, proporre l'ampliamento.

In presenza dell'inidoneità della documentazione integrativa prodotta deve ritenersi non determinante l'erronea applicazione dell'art. 9 ultimo comma del DM 1444/1968, posta in essere dal Comune e anch'essa a fondamento del provvedimento di diniego ora impugnato.

Come ha già avuto modo di precisare questo Tribunale (T.A.R. Veneto Sez. II, Sent., 20-03-2014, n. 364) "i comma 2 e 3 dell'art. 9 si riferiscono esclusivamente alle zone urbanistiche contrassegnate come zone "C)", fattispecie pertanto estranea ai manufatti, come quello in esame, che rientra nell'ambito delle zone classificate come "B)".

L'assenza dei requisiti per ottenere il permesso di costruire, unitamente alla non idoneità dell'integrazione documentale posta in essere dal ricorrente, consentono comunque di rigettare il ricorso in questione.

Le considerazioni sopra citate, e con riferimento all'erronea applicazione dell'ultimo comma dell'art.9, consentono di compensare le spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.

Compensa le spese e gli onorari di giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)